

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5317 del 18/11/2019
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. CISA SPA STABILIMENTO 2, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA OBERDAN, N.42 E ATTIVITÀ' DI PRODUZIONE DI COMPONENTI SEMILAVORATI PER SISTEMI DI SICUREZZA IN VIA PROVENTA, N.22. MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2017- 6119 DEL 15/11/2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5491 del 18/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto NOVEMBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **CISA SPA STABILIMENTO 2**, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FAENZA, VIA OBERDAN, N.42 E ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI COMPONENTI SEMILAVORATI PER SISTEMI DI SICUREZZA IN VIA PROVENTA, N.22. **MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2017- 6119 DEL 15/11/2017.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2017-3011 del 13/06/2017 e smi a favore della Ditta CISA SPA per la propria attività di produzione di componenti semilavorati per sistemi di sicurezza sita in Comune di Faenza, Via Proventa, n.22, comprensiva della sola autorizzazione di carattere generale (ACG) per le emissioni in atmosfera;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 08/11/2019 e acquisita da ARPAE SAC con PG n. 2019/174446 – Pratica SinaDoc n. 32210/2019 - dalla Ditta **CISA SPA** (C.F./P.IVA 03664620378), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Oberdan, n.42 e attività di produzione di componenti semilavorati per sistemi di sicurezza in Comune di Faenza, Via Proventa, n.22, con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale 2017-3011 e smi soprarichiamata, a seguito dell'inserimento di un nuovo punto di emissione afferente all'attività di trattamento superficiale dei metalli (E46);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3* e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, con nota pg.Provincia n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di emissioni in atmosfera e di scarichi di acque reflue, disciplinate dal DLgs n. 152/2006 e smi, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al DLgs n. 159/2011, e quindi sono esonerate da tale obbligo.

RITENUTO che non sussistono motivi ostativi per procedere alla modifica non sostanziale dell'AUA adottata con Determina Dirigenziale n.2017-3011 e smi, a favore della Ditta **CISA SPA** per l'esercizio dell'attività di produzione di componenti semilavorati per sistemi di sicurezza sita in Comune di Faenza, Via Proventa, n.22, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **DI ADOTTARE l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta **CISA SPA** (C.F./P.IVA 03664620378), avente sede legale in Comune di Faenza, Via Oberdan, n.42 e attività di produzione di componenti semilavorati per sistemi di sicurezza in Comune di Faenza, Via Proventa, n.22, per **MODIFICA NON SOSTANZIALE**, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che con la presente AUA viene sostituito l'Allegato A) – Emissioni in atmosfera di carattere generale – di cui alla precedente Determina Dirigenziale n.2017-3011 e smi:
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per le emissioni in atmosfera di carattere generale – ACG;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

Rispetto all'impatto acustico, le sorgenti sonore e il carico/scarico, devono essere attivati esclusivamente in tempo diurno (06-22). Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

4. **DI MANTENERE INALTERATA la validità dell'AUA**, fissata pari in **15 anni a partire dalla data del precedente rilascio (25/10/2017) da parte del SUAP** territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- Si informa che avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- i termini per la conclusione del procedimento citati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI CARATTERE GENERALE – ACG -**Condizioni**

- la Ditta CISA SPA svolge attività di produzione di componenti semilavorati per sistemi di sicurezza e dichiara che la propria attività rientra nelle fattispecie di cui all'Allegato 1B della DGR n.2236/2009 e smi e precisamente ai punti **4.29 – Saldatura di supefici metalliche – e 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g”**;
- L'attività di saldatura è saltuaria con utilizzo di filo per saldatura pari a circa 50 kg/anno; per la fase di trattamento dei metalli, la Ditta dichiara un quantitativo giornaliero di metalli pari a circa 850 kg;
- Le emissioni in atmosfera provengono dall'aspirazione dei fumi sui banchi di saldatura e afferiscono al punto E40, avente le seguenti caratteristiche: Portata massima= 3000 Nmc/h; altezza del camino= 11 m. I punti di emissione E42 ed E43 convogliano le emissioni in atmosfera provenienti dal trattamento dei metalli, aventi le seguenti caratteristiche: Portata massima = 250 Nmc/h; altezza dei camini = 4 m;. Tali emissioni sono dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri mediante filtro a tessuto. Nello stabilimento sono presenti due lavatrici ad acqua calda per lavaggio chiavi, che afferiscono al punto E28 avente una Portata massima di 2000 Nmc/h;
- Le nuove emissioni E44 ed E45 afferiscono rispettivamente a lavorazioni di smerigliatura e da lavorazioni laser. Entrambe le emissioni sono dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri mediante Filtri a Tessuto. Le caratteristiche delle nuove emissioni sono le seguenti: E44 – Aspirazione da 2 smerigliatrici a nastro – Portata massima= 1800 Nmc/h, Altezza del camino = 8,5 m. E45 – Aspirazione da macchina Rofin e Trumpf – lavorazioni laser -. Portata massima = 2800 Nmc/h, altezza del camino = 8,5 m. Emissione E41 (esistente) – aspirazione fumi banco di sabbatura e smerigliatura- avente le seguenti caratteristiche: Portata massima = 3500 Nmc/h; altezza del camino = 11 m.
- **La nuova emissione E46 – aspirazione polveri di fresatura da macchina cfratrice lineare Master Key ACS K07- dotata di idoneo sistema di abbattimento per il contenimento delle polveri mediante installazione di filtro a tessuto. Il nuovo punto di emissione ha le seguenti caratteristiche: Portata massima = 520 Nmc/h; altezza del camino = 11 m; Durata = 8 h/g. Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri = 10 mg/Nmc;**
- Sono inoltre presenti le seguenti emissioni, per le quali non vengono indicati limiti specifici:
 - ✓ E12 – Gruppo elettrogeno;
 - ✓ E13 – Raffreddamento compressore GA 75;
 - ✓ E14 – Raffreddamento compressore GA 90;
 - ✓ E17 – Impianto termico civile a metano;
 - ✓ E18 – Impianto termico civile a metano;
 - ✓ E32 – Ricambio aria cabina elettrica MT;
 - ✓ E33,E34,E35 – Caldaie a metano ad uso civile;
 - ✓ E38 – Ricambio aria gruppo elettrogeno di emergenza;
 - ✓ E39 – Ricambio aria compressore;

Prescrizioni specifiche per attività**Saldatura**

a) **La Ditta non deve utilizzare filo di acciaio inox per la saldatura.**

Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. **SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI**

- SALDATURA AUTOGENA A GAS
- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON ELETTRODO FUSIBILE CONTINUO O DISCONTINUO
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO

- SALDATURA AD INDUZIONE
- SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm³
-----------------------	-----------	--------------------------

2. BRASATURE E SALDOBRASATURE (DOLCI O FORTI)

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

3. Durante l'effettuazione di eventuali operazioni **accessorie** di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
5. **L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;**

Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g

Nel settore metalmeccanico, si riscontrano una molteplicità di lavorazioni finalizzate alla trasformazione dei metalli in semilavorati e prodotti finiti.

Tra le diverse lavorazioni se ne possono individuare alcune che normalmente utilizzano oli emulsionabili e pertanto non sviluppano polveri secche, quali: tornitura, alesatura, foratura, limatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura.

Tali lavorazioni sono considerate lavorazioni meccaniche in genere e, come tali, attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 272 comma 1, che trovano applicazione nel punto 4 lett. a) dell'allegato IV, parte I della parte V del d.lgs. 152/2006.

Altre lavorazioni non comprese nell'elenco sopra indicato dovranno rispettare le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli pari a 1000 kg;

2. DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

2.1 STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente valore limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

2.2. STAMPAGGIO A CALDO (forgia, fucinatura, ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³

3. TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

- b) PALLINATURA
- c) GRANIGLIATURA
- d) **SABBIATURA**

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate. Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm³
-----------------------	-----------	--------------------------

4. TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
LAPIDELLATURA	CARTEGGIATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente valore limite:

Polveri totali	10	mg/Nm³
-----------------------	-----------	--------------------------

5. TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

- TAGLIO A CALDO
- TAGLIO OSSIA CETILENICO O A PROPANO
- TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente valore limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

6. TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

7. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Olii	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

8. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.
9. Per il nuovo punto di emissione indicato con E46-Aspirazione polveri di fresatura- , la Ditta è tenuta ad effettuare un autocontrollo analitico all'atto della messa a regime. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Faenza e Bassa Romagna;
10. DI INDICARE quale termine ultimo per la messa a regime del nuovo punto di emissione E46, il 31/01/2020. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 9).

Prescrizioni generali:

A. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1) L'autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- 2) Possono aderire all'autorizzazione di carattere generale gli impianti e/o le attività rientranti nell'elenco riportato in allegato 1B, nel rispetto delle prescrizioni degli allegati 3 e 4 alla presente deliberazione.
- 3) Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'allegato 1B, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
- 4) I gestori degli impianti o delle attività di cui all'allegato 1B possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/06.
- ...omissis...
- 5) L'autorizzazione generale non si applica, ai sensi dell'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06:
 - a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, o
 - b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del

loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61.

- 6) L'autorizzazione di carattere generale non si applica alle attività soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006, ovvero con consumo di COV (composti organici volatili) superiore alle soglie di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.
- 7) Le attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 non sono sottoposte all'obbligo di comunicazione di cui al medesimo comma, purché l'attività nel suo complesso, intesa come somma di tutte le attività effettuate nello stesso stabilimento:
 - a) rientri fra quelle elencate nell'allegato 1A alla presente deliberazione;
 - b) non utilizzi le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ed ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61.
- 8) Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo indicate nell'elenco dell'allegato 1A, si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.
- 9) Sono escluse dal regime degli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e di cui al punto 9, le lavorazioni meccaniche a secco (allegato IV parte I punto 4 lettera a) alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06), ovvero tutte quelle lavorazioni meccaniche che non utilizzano olii emulsionabili e sviluppano polveri secche. Tali impianti o attività sono sottoposti/e alle procedure di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06, ovvero devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività "4.31 – Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli non superiore a 3000 kg/g".
- 10) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (ex art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento con impianti o attività di cui all'art. 272 comma 2, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- 11) Nel caso che un'attività con emissioni scarsamente rilevanti (art. 272 comma 1) sia aggiunta stabilmente all'interno di uno stabilimento sottoposto ad autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2B. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione delle nuove attività scarsamente rilevanti.
- 12) Se nello stesso stabilimento si insediano più attività di cui all'allegato 1B alla presente deliberazione, la ditta deve presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per ogni attività, utilizzando la modulistica di cui all'allegato 2A.
- 13) Fermo restando quanto stabilito al punto 3), nel caso in cui un nuovo impianto o attività soggetto all'art. 272 comma 2 sia inserito nell'ambito di uno stabilimento autorizzato per via ordinaria ai sensi dell'art 269 comma 1, la ditta deve darne comunicazione, almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'installazione dell'impianto, sottoforma di modifica non sostanziale dello stabilimento esistente, ai sensi dell'art. 269 comma 8, attraverso la modulistica dell'allegato 2C. L'autorità competente aggiorna l'atto autorizzatorio dello stabilimento con indicazione dei nuovi punti di emissione e dei relativi limiti e prescrizioni (allegato 4 alla presente deliberazione). L'attività in deroga assume la scadenza dell'autorizzazione dello stabilimento.
- **...omissis...**
14. Le prescrizioni e/o i valori limite dell'allegato 4 sostituiscono, qualora più restrittive/i, le corrispondenti voci della Deliberazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 (Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera).
15. Per quanto non specificato negli allegati alla presente deliberazione si fa riferimento alle prescrizioni previste nella Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

...omissis...

CONTENUTO DELLA DOMANDA

...omissis...

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle normali condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4.
2. Ove previsto e secondo le modalità stabilite nella pertinente sezione dell'Allegato 4, la ditta è tenuta alla compilazione di un **REGISTRO dalle pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente**, su cui annotare, con cadenza almeno mensile, l'indicatore di attività del ciclo tecnologico (consumi di materie prime ed ausiliarie validati dalle relative fatture d'acquisto, o dato di produzione, a seconda del parametro sulla base del quale l'attività viene classificata ai sensi dell'art. 272 comma 2), e/o i consumi di combustibile (ove previsto); sul medesimo registro potranno essere annotate le interruzioni del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti). Il registro deve essere tenuto a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per 5 anni.
3. I limiti di emissione sono di norma espressi in concentrazione di inquinante (mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente secco riferito alla temperatura di 273,15 K e 101,3 kPa) contenuto nel flusso gassoso strettamente necessario, dal punto di vista tecnologico e di esercizio, all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti in condizioni di sicurezza.
4. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
5. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, ove esistenti, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati deve comportare la sospensione o riduzione delle lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) e ne deve essere data comunicazione alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento (art 271 comma 14 D.Lgs. 152/06).
6. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere annotata sul registro degli indicatori di attività (materie prime e ausiliarie/dati di produzione).
7. I sistemi di abbattimento eventualmente prescritti dovranno essere conformi alle migliori tecniche disponibili.
8. Controlli di messa a regime: la ditta, per ciascun punto di emissione attivato per il quale è stabilito un valore limite di emissione ovvero dove richiesto nelle specifiche prescrizioni tecniche dell'Allegato 4, deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, alla Provincia ed alla competente sezione provinciale di ARPA, tramite raccomandata r.r.. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
9. Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto 8 devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche (Allegato 4). Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
10. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.

- 11.** Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- 12.** La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'Allegato 3B; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPA. Per gli inquinanti non inclusi nell'Allegato 3B, la metodica da utilizzare deve essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- 13.** I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- 14.** I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 15.** Qualora le emissioni derivanti dalle operazioni di carico, scarico e movimentazione di materie prime o prodotti non fossero tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- 16.** Nelle attività che implicano l'utilizzo di prodotti vernicianti è da privilegiare l'utilizzo di vernici a base acquosa (si intendono prodotti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua) o vernici a base solvente con alta percentuale di materia solida. E' fatto obbligo l'utilizzo di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria pronti all'uso conformi a quanto previsto dal DM 27 marzo 2006 n.161 e successive modifiche.
- 17.** Le emissioni derivanti dagli eventuali impianti termici nuovi o modificati per la produzione di aria calda necessaria a fasi di essiccamento, cottura, torrefazione, affumicamento, ecc dovranno essere alimentati a gas metano se disponibile nella zona in cui è sito l'insediamento. In caso contrario possono essere utilizzati solo GPL, gasolio (a contenuto di zolfo < 0.1%) o legno vergine (per i settori 4.5 e 4.8). In ogni caso tali combustibili devono rispettare quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Gli impianti termici dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gas metano o GPL, per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- b) i limiti di emissione per impianti termici alimentati a gasolio, che devono essere mantenuti in perfetta efficienza e per i quali non viene stabilito un obbligo di autocontrollo, sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- c) I limiti di emissione per impianti termici con potenza inferiore a 3 MW¹ alimentati a legno vergine (come definito all'allegato X, parte 2 sezione 4, punto 1, lettera d del D.lgs. 152/06), sono i seguenti:

Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	250	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C- organico totale)	50	mg/Nm ³
Acido cloridrico (espresso come HCl)	50	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 11%.

METODI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA MISURAZIONI DISCONTINUE

I metodi di campionamento e analisi delle emissioni in atmosfera da utilizzarsi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in flussi gassosi convogliati sono:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O ₂ , CO ₂)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHIM 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico

¹ La presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile nel caso in cui un eventuale impianto termico alimentato a legno vergine presenti una potenza superiore o uguale a 3MW

	Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NO _x)
ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

DITTA

PROVINCIA DI

COMUNE DI

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ' DEL CICLO TECNOLOGICO
IMPIANTI E ATTIVITÀ' IN DEROGA DI CUI ALL'ART.272 COMMA 2 DEL D.Lgs. 152/06

REGISTRO COSTITUITO DA N. _____ DATA _____ COSTITUITO DA N. PAGINE

RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI UBICATI IN COMUNE DI

VIA _____
N. _____

LOCALITÀ' _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

RESIDENTE IN COMUNE DI

VIA _____
N. _____

LOCALITÀ' _____

PERIODO DI COMPILAZIONE: DAL _____ AL _____

REGISTRO DEGLI INDICATORI DI ATTIVITÀ' DEL CICLO TECNOLOGICO
(secondo quanto prescritto per l'attività nel pertinente criterio dell'All.4)

MESE _____ ANNO _____

INDICATORI DI ATTIVITÀ'		
DATA	MATERIE PRIME (O PRODOTTI) E COMBUSTIBILI	QUANTITATIVO (Kg/mese)
DATA	FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI	GIORNI DI FUNZIONAMENTO/MESE

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

TIPO DI IMPIANTO	DATA SOSTITUZIONE FILTRO	DATA ALTRI INTERVENTI
NOTE		

PAG. _____ DI _____

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITÀ' DI CONTROLLO

CONTROLLO ESEGUITO IN DATA _____

DA ARPAE EMILIA ROMAGNA - Sezione Provinciale di _____

Servizio Territoriale di _____

OSSERVAZIONI

FIRMA E TIMBRO PER LA DITTA

FIRMA PER ARPAE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.